Ok dalla Commissione Ue per gli esoneri contributivi per giovani, donne e Sud

Con messaggio 26 gennaio 2022, n. 403, l'Inps ha reso noto che le agevolazioni relative agli esoneri contributivi per l'occupazione giovanile, per l'occupazione femminile e a quella denominata Decontribuzione Sud sono prorogate fino al 30 giugno 2022.

Le misure, contenute nella Legge di bilancio 2021, sono state autorizzate dalla Commissione europea che ne ha prorogato l'applicabilità e ha innalzato i massimali di erogazione degli aiuti temporanei concedibili.

Di conseguenza, le agevolazioni potranno riferirsi anche agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo 1° gennaio – 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

Periodi di copertura CIG settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021. Nessun vuoto di

copertura di cassa

Sarà a breve chiarito in una circolare Inps, su conforme parere del Ministero del Lavoro, che non vi sono “vuoti” di copertura di cassa integrazione per la settimana dal 29 marzo al 4 aprile 2021.

Infatti, la Legge di Bilancio riconosce 12 settimane di “Cig Covid” per il periodo 1 gennaio – 31 marzo 2021 e il successivo DL Sostegni riconosce ulteriori 13 settimane nel periodo dal 1° aprile al 30 giugno 2021.

Il primo giorno lavorativo dell’anno 2021 è stato il 4 gennaio e le 12 settimane decorrenti dal 4 gennaio terminano il 28 marzo 2021.

Dunque, nella prossima circolare in corso di emanazione da parte di Inps verrà chiarito, con parere conforme del Ministero del lavoro, che le 13 settimane del DL sostegni comprendono i periodi decorrenti dalla settimana in cui è collocato il 1° aprile.

Ciò significa che sono coperti dalla “Cig Covid” del DL Sostegni anche i giorni lavorativi del 29, 30 e 31 marzo 2021.

Non risultano pertanto periodi di scopertura per i lavoratori, salvo per coloro che hanno fatto ricorso alla CIG sabato 2 gennaio 2021 per i quali le settimane di “Cig Covid” terminavano il 27 marzo 2021 per tornare a decorrere dal 29 marzo 2021.

Assunzione giovani 2021 a tempo indeterminato: in attesa dell’approvazione della Commissione Ue primi chiarimenti per l’esonero contributivo

Con la circolare INPS 12 aprile 2021, n. 56 l’Istituto detta le prime istruzioni in merito all’agevolazione contributiva prevista dalla legge di bilancio 2021, finalizzata a promuovere l’occupazione giovanile stabile. La misura riguarda le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel 2021 e nel 2022.

L’esonero contributivo è riconosciuto nella misura del 100%, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui con riferimento ai lavoratori che, al momento della prima assunzione incentivata, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

Come evidenzia la circolare, la novella introduce, per le sole assunzioni di giovani effettuate nel biennio 2021-2022, una misura ulteriore e aggiuntiva rispetto a quanto già previsto dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Assunzione di donne nel biennio 2021-2022. Ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100%

Con il messaggio n. 1421 del 6 aprile 2021, l’INPS ha fornito ulteriori chiarimenti sull’esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui, per l’assunzione di donne nel biennio 2021-2022, come introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 16 a 19, L. 30 dicembre 2020, n. 178).

Decontribuzione Sud: in caso di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento dello sgravio deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione

Con il Messaggio n. 1361 del 31 marzo 2021 (di seguito riportato), l’INPS fornisce chiarimenti sulla Decontribuzione

Sud con riferimento alle Agenzie di somministrazione, prevista dall'art. 27 del Decreto Agosto (D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni in L. n. 126/2020) e prorogata dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi da 161 a 168, L. n. 178/2020) fino al 31 dicembre 2029.

Tenuto conto della ratio sottesa alle disposizioni in questione, l'Istituto previdenziale comunica un cambiamento di indirizzo rispetto a quanto espresso con il messaggio n. 72 dell'11 gennaio 2021, chiarendo che, in caso di somministrazione, la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione.

Di conseguenza, il messaggio precisa che, qualora il lavoratore svolga la prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio può essere riconosciuto a prescindere da dove sia situata la sede legale o operativa dell'Agenzia di somministrazione. Al contrario, se il lavoratore è dipendente di un'Agenzia di somministrazione con sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolge la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in Regioni differenti, il beneficio non potrà essere riconosciuto.

Agevolazioni contributive per le assunzioni di donne: le istruzioni Inps per ottenere

lo sgravio

Con la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021, l’INPS rende i primi chiarimenti in ordine all’esonero contributivo per l’assunzione di donne disposto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 16-19, legge 30 dicembre 2020, n. 178).

In particolare, la Legge di Bilancio 2021 stabilisce che per le assunzioni di donne lavoratrici nel biennio 2021-2022, l’esonero di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (art. 4, commi 9-11) è riconosciuto nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 6.000 euro annui ed è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto (calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti).

Legge di Bilancio 2021. Diffusi i chiarimenti per l’esonero contributivo per aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD

Con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021, l’INPS fornisce le prime indicazioni in materia di esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di integrazione salariale ai sensi delle

previsioni della Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 306-308 della legge 30 dicembre 2020, n. 178).

In particolare, ai datori di lavoro del settore privato, eccetto quello agricolo, che non richiedono i nuovi trattamenti di CIGO, ASO e CIGD, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibile entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020 (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL).

Decontribuzione sud. L' Inps pubblica le istruzioni per il 2021

L'Inps, ricevuto il nulla osta dal Ministero del Lavoro e a seguito della autorizzazione della Commissione Europea, ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative per l'agevolazione contributiva per l'occupazione in aree svantaggiate, denominata Decontribuzione Sud. La misura è applicabile a partire dal 1° gennaio 2021 e con la denuncia del prossimo mese le imprese potranno fruire dell'esonero parziale relativo sia al mese di febbraio che a quello di gennaio.

La suddetta agevolazione spetta in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico. In particolare, è pari al 30% della contribuzione mensile dovuta fino al 31 dicembre 2025; al 20% dei contributi dovuti per gli anni 2026 e 2027; al 10% per gli anni 2028 e 2029. La circolare fornisce le indicazioni

e le istruzioni limitatamente al periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021, oggetto della Decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021 di autorizzazione da parte della Commissione europea. (Così, comunicato stampa Inps del 22 febbraio 2021)

Legge di bilancio 2021: i principali interventi in materia di ammortizzatori sociali e sostegno del reddito

La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), entrata in vigore il 1° gennaio 2021, racchiude una serie di norme in materia di ammortizzatori sociali e misure a sostegno del reddito destinate a produrre effetti nel corso dell'anno.

Con circolare n. 28 del 17 febbraio 2021, l'INPS fornisce la sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e di misure a sostegno del reddito previste dalla Legge di Bilancio 2021, illustrando le novità apportate all'impianto regolatorio nelle ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa a causa di eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

SOMMARIO – Finanza & Fisco n. 39/40 del 2020

In questo numero:

Speciale – Manovra 2021

LA LEGGE DI BILANCIO 2021

Le novità introdotte dalla Legge di bilancio 2021

Il testo della L. n. 178/2020
Il testo della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», coordinato con le norme richiamate o modificate.

Co.Co.Co. e lavoratori autonomi con partita IVA: le aliquote contributive e di computo in vigore dal 1° gennaio 2021 per gli iscritti alla Gestione separata | Per i professionisti aumento pari

a 0,26%

Con la circolare del 5 febbraio 2021, n. 12, l’Inps comunica le aliquote e il valore minimale e massimale del reddito erogato per il calcolo dei contributi dovuti nel 2020 dagli iscritti alla Gestione Separata, di cui all’articolo 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335.

La circolare fissa le aliquote contributive, previdenziali e assicurative, dovute da collaboratori e figure assimilate e liberi professionisti, differenziandole per soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie e soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria. Sono inoltre specificate le percentuali di ripartizione dell’onere contributivo.

Crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021. Istituzione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione

Con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 3 del 13 gennaio 2021 istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per

investimenti in beni strumentali, di cui all’articolo 1, commi 184 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e all’articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.

Cuneo fiscale. In Gazzetta le modifiche urgenti alla Legge di Bilancio 2021

Il decreto-legge n. 182 del 31 dicembre 2020, recante: «Modifiche urgenti all’articolo 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2020, n. 178», provvede al raddoppio, su base annua, degli importi previsti per la detrazione spettante ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra i 28.000 e i 40.000 euro annui, introdotta per il secondo semestre del 2020 dall’articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3. La modifica si è resa necessaria al fine di precisare che l’importo della detrazione rimarrà invariato anche nel 2021, correggendo un errore meramente tecnico, in maniera conforme alla volontà espressa dal Parlamento nel corso dell’esame della legge di bilancio 2021.

Le principali misure della Legge di Bilancio 2021

La Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) contiene alcune norme a sostegno delle imprese e delle famiglie. Vengono stanziate risorse per realizzare la riforma fiscale e viene messo a regime il taglio del cuneo fiscale per i lavoratori, entrato in vigore nel 2020. A luglio partirà l'assegno unico per i figli, e dal 2022 la riforma dell'Irpef. Viene rifinanziato il reddito di cittadinanza e rafforzato il Fondo indigenti.

Per quanto riguarda il lavoro, chi assumerà giovani sotto i 35 anni avrà i contributi integralmente pagati dallo stato, così come per l'assunzione delle donne, senza limiti di età. Con ulteriori 5 miliardi circa viene finanziata e messa a regime la decontribuzione del 30% per tutti i lavoratori nel Mezzogiorno. Un nuovo ammortizzatore sociale, l'Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), allargherà le tutele a favore delle Partite Iva iscritte alla gestione separata.

In materia di imprese, viene ulteriormente prorogata la moratoria sui prestiti, rifinanziato il Fondo Centrale di Garanzia PMI, con estensione della copertura al 90% ed al 100% fino a giugno 2021, e rafforzato l'intervento di Sace attraverso 'Garanzia Italia', estesa anche alle medie imprese fino a 499 dipendenti. Si potenzia e si prolunga per due anni il programma 'Transizione 4.0' e si rifinanzia la "nuova Sabatini" per 370 milioni di euro e, con un miliardo di euro, si proroga anche per il 2021 il credito d'imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e, con 2 miliardi complessivi, le misure per l'internazionalizzazione delle

imprese.

Il superbonus al 110% viene esteso fino al 30 giugno 2022 e prorogato al 31 dicembre 2022 per i lavori già intrapresi, e interesserà anche gli interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Parte dalla Camera la corsa per l’approvazione della legge di bilancio 2021

Presentato alla Camera dei Deputati il disegno di legge n. 2790, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023» (A.C. 2790).

Il Cdm ha approvato il Ddl bilancio 2021

Il Consiglio dei Ministri, di domenica 18 ottobre 2020, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato il disegno di legge recante il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Il provvedimento trova la sua traduzione sul piano contabile nel Documento programmatico di bilancio per il 2021 che viene

quindi trasmesso alla Commissione europea.

Il disegno di legge prevede una significativa espansione fiscale e contiene importanti provvedimenti che rappresentano la prosecuzione delle misure intraprese sinora per proteggere la salute dei cittadini e garantire la sicurezza e la stabilità economica del Paese. Allo stesso tempo, vengono messe in campo le risorse necessarie per garantire il rilancio del sistema economico, attraverso interventi su fisco, investimenti, occupazione, scuola, università e cultura.